



OGGETTO : Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione

DELIBERAZIONE

N.

1601

IN

02/12/2008

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il d.Lgs 115 del 30 maggio 2008 di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ed in particolare:
 - l'art. 18 comma 6 che dispone che le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia adottino misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III al medesimo decreto;
 - l'allegato III, che tra l'altro, prevede che:
 - il Tecnico abilitato sia un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
 - Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto precedente, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL SEGRETARIO

02/12/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

modcer

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

- Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto precedente e' da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
 - Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
- la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia) ed in particolare il Titolo IV "Rendimento energetico degli edifici";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 3/8/2007 e le delibere di modifica ed integrazione n.1336 del 9/11/07 e n.181 del 26/2/08, con le quali:
 - è stato istituito l'Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, stabilendo i requisiti che devono possedere i professionisti che richiedono l'iscrizione e le modalità di valutazione delle richieste;
 - è stato previsto che in sede di prima applicazione le richieste di iscrizione sarebbero state esaminate prescindendo dal requisito di frequentazione di uno specifico corso di formazione e che l'iscrizione all'elenco in mancanza di tale requisito sarebbe avvenuta condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso stesso, entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall'elenco regionale;
 - la d.g.r 624 del 6/6/2008 in merito ai corsi di formazione per l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, con la quale:
 - sono stati approvati i contenuti, l'articolazione ed i requisiti del corso di formazione per certificatore energetico;
 - l'ARE Liguria è stata incaricata di svolgere il primo corso a carattere sperimentale anche al fine di poter testare il software necessario per la compilazione dei certificati energetici;
 - sono stati stabiliti i requisiti e le modalità per la richiesta a Regione, da parte di altri soggetti privati e pubblici, di tenere i corsi idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Liguria di cui all'art.30 della l.r. n.22/2007;
 - è stato stabilito che ai partecipanti ai corsi è rilasciato un attestato di partecipazione, nell'ambito del quale dare atto degli esiti della verifica finale di apprendimento dei contenuti dei corsi stessi, che deve essere fornito alla Regione al fine dell'iscrizione all'elenco dei certificatori;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL SEGRETARIO

02/12/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

modcer



DATO ATTO che il primo corso di formazione per certificatore energetico a carattere sperimentale è stato avviato e che sono state presentate diverse richieste da parte di Enti di formazione per la tenuta dei corsi per certificatori energetici nella Regione Liguria;

CONSIDERATO che in relazione alle attività inerenti la certificazione energetica è emersa, in particolare la necessità di:

- rideterminare il termine entro il quale l'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica può avvenire a prescindere dalla frequentazione del corso, nonché modalità e tempi entro i quali gli iscritti all'elenco regionale devono regolarizzare la loro posizione;
- rideterminare le caratteristiche delle figure che possono partecipare ai soli moduli dei corsi che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale ed il software per la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche;
- precisare contenuti e modalità di effettuazione della verifica finale dei corsi di formazione;
- stabilire condizioni particolari per l'ammissione all'elenco regionale dei certificatori energetici, per coloro che hanno avuto un incarico di docenza in almeno uno dei corsi svolti per la Regione Liguria;
- consentire l'iscrizione all'elenco regionale anche agli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati, in quanto il titolo di studio di Agrotecnico è riconosciuto equipollente al quello di perito Agrario;

RITENUTO opportuno corrispondere alle necessità segnalate, nonché recepire, nel contempo, alcune disposizioni contenute nell'allegato III del d.Lgs 115/08, riguardanti le figure che possono svolgere la funzione di tecnico abilitato alla certificazione energetica ed i limiti di operatività di tali figure;

RITENUTO pertanto, anche per esigenze di chiarezza, di sostituire le d.G.R. N. 954 del 03.08.2007, N. 1336 del 09.11.2007, N. n. 181 del 26/02/2008 e N. 624 del 6/6/2008 con il presente atto, ferma restando la validità ed efficacia degli atti e delle attività svolte in base alle d.G.R. sostituite;

CONSIDERATO che quanto contenuto in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, risulta adeguato a corrispondere alle segnalate necessità di integrazione e/o revisione ed a recepire le disposizioni soprarichiamate contenute nell'allegato III del d.Lgs 115/08, ponendosi, altresì, in continuità ed a precisazione degli atti fin qui emanati in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 29 maggio 2007 N. 22 - Titolo IV "Rendimento energetico degli edifici";

RITENUTO di stabilire che:

- l'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica è effettuata a prescindere dalla frequentazione e superamento del corso di formazione, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del primo decreto del Dirigente regionale competente per materia, con cui si autorizzano i corsi di formazione idonei all'iscrizione a tale elenco.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL SEGRETARIO

02/12/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

modcer



A tal fine possono essere iscritti all'elenco dei certificatori i soggetti la cui domanda è pervenuta alla Regione antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del decreto suddetto;

- i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi sono tenuti, entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del primo decreto del Dirigente regionale competente per materia, con cui si autorizzano i corsi di formazione, a fornire tale attestato alla Regione, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale;
- gli eventuali certificati rilasciati da parte degli iscritti all'elenco dei certificatori che non abbiano presentato entro il termine di cui al punto precedente l'attestato di partecipazione e superamento dei corsi mantengono la loro validità;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di sostituire le d.G.R. N. 954 del 03.08.2007, N. 1336 del 09.11.2007, N. n. 181 del 26/02/2008 e N. 624 del 6/6/2008 con il presente atto, ferma restando la validità ed efficacia degli atti e delle attività svolte in base alle d.G.R. sostituite;
- 2) di approvare l'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che:
 - a) l'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica è effettuata a prescindere dalla frequentazione e superamento del corso di formazione, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del primo decreto del Dirigente regionale competente per materia, con cui si autorizzano i corsi di formazione idonei all'iscrizione a tale elenco. A tal fine possono essere iscritti all'elenco dei certificatori i soggetti la cui domanda è pervenuta alla Regione antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del decreto suddetto;
 - b) i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi sono tenuti, entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del primo decreto del Dirigente regionale competente

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL SEGRETARIO

02/12/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

modcer



per materia, con cui si autorizzano i corsi di formazione, a fornire tale attestato alla Regione, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale;

- c) gli eventuali certificati rilasciati da parte degli iscritti all'elenco dei certificatori che non abbiano presentato entro il termine di cui al punto precedente l'attestato di partecipazione e superamento dei corsi mantengono la loro validità;
- 4) di dare mandato alla struttura competente del Dipartimento Ambiente di predisporre la modulistica per l'iscrizione all'elenco dei certificatori e quella per la richiesta di riconoscimento dei corsi di formazione per certificatore energetico della Regione Liguria in aderenza ai disposti del presente atto;
- 5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

-----FINE TESTO-----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lidia Badalato)

Data - IL SEGRETARIO

02/12/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

modcer